



UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE Osservatorio sulla Corte di Cassazione

CONGRESSO STRAORDINARIO UCPI
RIMINI 14/16 OTTOBRE 2011

RELAZIONE OSSERVATORIO CASSAZIONE

L'attuale Osservatorio Cassazione è stato costituito nel marzo 2011; quella che segue è dunque la relazione dei primi sei mesi di sua attività.

Punto di partenza era costituito dall'articolata e complessa analisi dei gravi problemi strutturali, culturali e politici inerenti al c.d. giudizio di legittimità elaborata dal precedente Osservatorio diretto da Domenico Battista (del quale peraltro alcuni degli attuali componenti facevano già parte).

Una "diagnosi" recente (ed infausta) dunque esisteva, e vi era davvero poco da aggiungere alla stessa, che in sintesi estrema aveva –tra l'altro– rilevato come

- 1) una Corte, alla quale è costituzionalmente demandato il controllo di legittimità, che giudichi condizionata dalla valutazione degli effetti processuali che possono derivare dalla propria istituzionale attività di verifica dell'avvenuto rispetto delle norme di legge (e che, conseguentemente e paradossalmente, affronti con timore i ricorsi che deducono illegittimità) esercita una arbitraria ed illegittima ingerenza nell'indirizzo di politica giudiziaria e, quindi, viene meno all'essenza stessa del suo esistere e nega la propria funzione costituzionale: in definitiva, quindi, nega, violandola, la Costituzione;
- 2) allorché nel giudicare in sede di legittimità, l'interprete finisca per privilegiare e far prevalere i propri valori soggettivi, correggendo mediante interventi "creativi" la portata innovativa di riforme legislative non gradite ad esso singolo controllore –o, peggio, che, nel momento della loro elaborazione, sono state osteggiate in sede politica dall'associazione o dalla corrente dell'associazione cui l'interprete aderisce– sostituendo alla volontà del legislatore la volontà del singolo magistrato controllore, la Corte di Cassazione rischia di trasformarsi da giudice di legittimità a giudice di apparente illegittimità: è questo uno degli effetti perversi dell'assunzione da parte della magistratura di un ruolo politico, privo di controllo e di legittimazione popolare; effetto che si aggrava avanti la Suprema Corte, poiché quest'ultima, operando in tal senso, finisce per abusare del fatto di non essere soggetta, come invece accade per le giurisdizioni di merito, ad alcuna verifica e, stravolgendo la funzione nomofilattica, indirizza politicamente i futuri sviluppi giurisprudenziali;
- 3) consentire che le udienze si svolgano nell'assoluto disinteresse dei diritti e delle facoltà delle parti (o addirittura organizzare lo svolgimento dell'attività giurisdizionale ostacolando il corretto esercizio dell'attività defensionale) e decidere sulle questioni di legittimità sottoposte all'attenzione della Suprema Corte con le forme, i tempi e le modalità oggetto di analisi e denuncia da parte dell'Osservatorio sulla Cassazione istituito



dall'Unione delle Camere penali italiane, costituisce offesa al diritto di difesa e aperta violazione di norme processuali e costituzionali.

Problemi non nuovi, anzi datatissimi –anche se in fase di netta “ingravescenza”– rispetto ai quali (rinviandosi alla loro più completa esposizione nelle “Relazioni” del precedente Osservatorio) peraltro non era e non è neppure facile trovare immediata soluzione, ancorati come sono ad una precisa volontà politica (prima che organizzativa, e tantomeno tecnico/giuridica) di non prolungare i tempi del processo.

Possiamo riassuntivamente dire che oggi la Cassazione *si preoccupa di cassare*, in quanto l'unica parte del nuovo art. 111 Cost. (quindi: del Giusto Processo) davvero metabolizzata è stata quella della “ragionevole durata” del –magari ingiusto– processo.

Semmai, deve aggiungersi che i problemi della fase di legittimità si riverberano fino alla estrema periferia giudiziaria. E così, non soltanto una massima “sciatta” della Suprema Corte produce effetti a cascata di degrado qualitativo del processo, ma più in generale il diffuso ed ormai ben percepito *fin de non recevoir* della Cassazione finisce per legittimare l'altrettanto diffusa trascuratezza del giudizio penale.

Non basta, però, invocare genericamente una “migliore qualità” del giudizio di cassazione (e chi ci segue sa bene che rivolgiamo le nostre riflessioni critiche innanzitutto all'avvocatura): in tal modo, si sfornano fondatissime lamentele e null'altro.

Occorre invece andare al cuore del problema: come decide la Cassazione, quali sono –cioè– gli ostensibili parametri delle sue decisioni; di cosa è *tenuta* a dare conto la S.C. quando rigetta o (sempre più spesso) dichiara inammissibile un ricorso.

È da queste riflessioni che ha preso forma l'idea di uno *Statuto della Logica*.

L'arbitrarietà (almeno nel senso di *imprevedibilità*) delle decisioni della Cassazione è infatti legittimata da una norma del codice di rito che o viene riempita di contenuto o si risolve in un autentico lasciapassare per ogni pur improbabile decisione: quella per la quale “la sentenza manifestamente illogica deve essere annullata” (inciso forse scontato: deve essere annullata anche quella *mancante* di motivazione o con motivazione *contraddittoria*, ma il tema rimane pur sempre quello della *necessaria logica della decisione*, che può difettare –in positivo– per evidente *errore logico* o per *violazione* del principio –ancora logico– di non contraddizione, ovvero –in negativo– per *manca*nza di una logica motivazione; d'altronde la ben nota genesi, sotto il previgente c.p.p., del vizio di illogicità consente di ricondurre “concettualmente” ad originaria unità le diverse previsioni dell'attuale art. 606 lett. e).

Nel convegno di Lipari si è fatto ricorso ad un elementare paragone: prevedere che una sentenza *manifestamente illogica* debba essere annullata equivale a prescrivere l'amputazione di una gamba *gravemente ammalata*: non v'è un riconoscibile protocollo che consenta di individuare il vizio



(ovvero la patologia), che chiunque potrà dunque affermare o negare a sua insindacabile discrezione.

Ed è questa, dati alla mano, la ragione della stragrande maggioranza delle tanto temute inammissibilità: se è vero che troppo spesso i ricorsi sono mal redatti e ripetono censure di merito (quando non nascono direttamente con mera e scoperta –quanto peraltro legittima– funzione dilatoria), difficilmente può negarsi come l’esito negativo di ricorsi, invece, ineccepibili e di indubbio spessore sia addebitabile alla genericità della locuzione “manifesta illogicità”. Che lasciando alla difesa la magra consolazione di poter dedurre, con un minimo di malizia, di tutto, riserva al Giudice di legittimità il potere illimitato di decidere come vuole.

Occorre dunque, anzi urge, riempire di contenuto quel concetto.

Il sottotitolo del convegno di Lipari recitava: *“una ricognizione della materia quale punto di partenza per la definizione delle patologie logiche dell’argomentazione processuale”*.

Siamo, in realtà, andati ben oltre la preventivata “ricognizione della materia”: abbiamo già una prima indicazione delle patologie (o “fallacie logiche”, secondo la terminologia più classica) sulle quali lavorare.

E alle quali pretendere che, in un futuro più o meno prossimo, si adeguino non soltanto i nostri ricorsi, ma anche le sentenze dei giudici di merito e –quando questo non accade– della stessa Cassazione.

Che non dovranno più essere ispirate ad una variabile, inafferrabile, contingente (e dunque arbitraria) “logica indefinita della decisione impugnata”, ma –appunto– all’accertamento rigoroso della sussistenza o meno, nella motivazione, di ben individuate –e quindi non più negabili per mero atto di volontà, così come non può gratuitamente negarsi l’esistenza di una determinata malattia i cui sintomi siano evidenti– fallacie logiche.

È del tutto evidente che a un tale risultato non potrà mai giungersi se non in una dimensione condivisa, frutto dell’impegno comune di avvocatura, magistratura e accademia. Ma questa, a ben vedere, è condizione necessaria per ogni vero e duraturo cambiamento (e non occorre certo rammentare come recenti riforme, pur consacrate nel codice di rito, siano state *annientate* dall’ostracismo di coloro cui spetta l’ultima parola nel processo).

L’attività dell’Osservatorio, in questo primo semestre, non si è però limitata al (pur sufficientemente impegnativo) tema della Logica: il giudizio di cassazione è stato oggetto di numerosi convegni cui componenti dell’Osservatorio hanno preso parte riaffermando le condizioni minime alle quali la fase di legittimità risponde alla sua ragion d’essere (e non può non citarsi, a tal proposito, un lavoro che non è dell’Osservatorio ma tutto e soltanto di due suoi componenti, Eriberto Rosso e Lorenzo Zilletti, *“Il giudizio di cassazione nel processo penale”*, edito da Giuffrè, che ben rappresenta l’attuale “stato dell’arte” in materia).



L'Osservatorio ha poi in programma, per dicembre ⁽¹⁾, altra iniziativa ambiziosa (quanto alla sua pretesa di avviare una riflessione di fondo), il convegno "*Specie in via d'estinzione: le nullità*", che non intende essere soltanto una rassegna di orrori giurisprudenziali, bensì un'attenta e ragionata analisi della linea di tendenza *liquidatoria* della cassazione (per così dire di "abbattimento di ogni ostacolo" alla rapida definizione –quale che sia– del processo).

Si affronterà dunque il tema del "giudice legislatore", ma anche la problematica speculare a quella riguardante il vizio logico: il (non meno improvvido) "trattamento" delle questioni processuali e di diritto, che nel giudizio di legittimità dovrebbero invece trovare territorio d'elezione.

* * *

⁽¹⁾ prima ancora, però, va ricordato il convegno del prossimo 26 ottobre a Treviso "Tecniche e deontologia del difensore in cassazione".